



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
CHIETI PESCARA

La composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa

Area Regolazione e Tutela del Mercato

Il decreto legge n.118/2021

Il Governo ha approvato **il decreto legge 24 agosto 2021, n° 118, relativo a misure urgenti in materia di crisi e di risanamento aziendale**, pubblicato sulla G.U. n. 202 del 24 agosto 2021.

Il provvedimento differisce l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa al 16 maggio 2022, ad eccezione del Titolo II dedicato agli **OCRI** che viene invece **rinvitato al 31 dicembre 2023**.

La **novità** introdotta dal decreto legge è rappresentata dalla **Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa**, il cui avvio è previsto il **15 novembre 2021**.

La nuova procedura ha un **carattere** esclusivamente **volontario e stragiudiziale per gli imprenditori commerciali ed agricoli** in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario.

Il decreto dirigenziale «attuativo» del Ministero della giustizia

I commi da 1 a 5 dell'articolo 3 del decreto legge sono già entrati in vigore lo scorso 25 agosto per far sì che la piattaforma telematica, gli elenchi degli esperti e la formazione degli esperti siano realizzati prima dell'avvio della composizione negoziata.

In particolare, **i contenuti della Piattaforma e della formazione degli esperti saranno definiti con decreto dirigenziale** che il Ministero della Giustizia dovrà adottare entro il 24 settembre 2021.

Gli elenchi degli esperti dovranno essere costituiti presso la Camera di commercio di ciascun **capoluogo di regione** e delle province autonome di Trento e Bolzano: occorre designare il soggetto responsabile della formazione, tenuta ed aggiornamento dell'elenco.

Gli elenchi regionali degli esperti

Possono essere inseriti negli elenchi i seguenti soggetti:

- ✓ **Dottori commercialisti ed esperti contabili** iscritti all'albo da almeno 5 anni;
- ✓ **Avvocati** iscritti all'albo da almeno 5 anni con esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa;
- ✓ **Consulenti del lavoro** iscritti all'albo da almeno 5 anni che hanno concorso ad almeno 3 casi di accordi di ristrutturazione dei debiti, piani attestati di risanamento, concordati preventivi;
- ✓ **Manager** non iscritti agli albi con esperienza di funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con successo.

L'iscrizione all'elenco è subordinata al possesso della specifica formazione prevista dal decreto attuativo del Ministero della Giustizia.

Le nuove procedure di composizione negoziata

L'istanza di accesso alla composizione negoziata viene presentata dall'imprenditore al Segretario Generale della Camera di commercio territoriale di competenza (criterio della sede legale) **attraverso la Piattaforma telematica nazionale** (in corso di realizzazione da parte di Infocamere/Unioncamere) il cui accesso sarà consentito dal sito istituzionale di ciascuna Camera di Commercio.

L'istanza dovrà essere presentata attraverso un **modello definito con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia** e corredata da una **specificata documentazione** (bilanci, relazione sulle attività, elenco creditori, pendenza di ricorsi per fallimento o stato d'insolvenza, certificato unico dei debiti tributari, situazione debitoria complessiva, certificato debiti e premi INPS/INAIL o durc, estratto centrale rischi) come previsto dal comma 3 dell'art. 5.

Prima di effettuare l'istanza, l'imprenditore potrà verificare, attraverso un test messo a disposizione sulla sezione pubblica della piattaforma, la ragionevole perseguibilità del risanamento aziendale (il test è facoltativo).

Le nuove procedure di composizione negoziata

Il Segretario generale della Camera di commercio, **ricevuta l'istanza, la comunica il giorno stesso alla commissione** costituita ai sensi del comma 6, articolo 3, unitamente ad una nota sintetica contenente il volume d'affari, il numero dei dipendenti e il settore in cui opera l'impresa.

Entro i cinque giorni lavorativi successivi, la commissione nomina l'esperto nel campo della ristrutturazione tra gli iscritti nell'elenco di cui al comma 3, articolo 3 secondo criteri che assicurano la rotazione e la trasparenza e avendo cura che ciascun esperto non riceva più di due incarichi contemporaneamente. La nomina può avvenire anche al di fuori dell'ambito regionale.

L'esperto, verificata la propria indipendenza ed il possesso delle competenze e della disponibilità di tempo necessarie per lo svolgimento dell'incarico, **entro due giorni lavorativi** dalla ricezione della nomina, comunica all'imprenditore l'accettazione e contestualmente **inserisce la dichiarazione di accettazione nella piattaforma**. In caso contrario ne dà comunicazione riservata al soggetto che l'ha nominato perché provveda alla sua sostituzione.

La nomina dell'esperto: la Commissione

La nomina dell'esperto avviene ad opera di una **commissione che resta in carica per due anni. La commissione è costituita presso le Camere di commercio, del capoluogo della regione** e delle province autonome di Trento e Bolzano ed è composta da:

- a) **un magistrato designato dal presidente del Tribunale delle imprese del capoluogo** di regione o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano;
- b) **un membro designato dal Presidente della Camera** di commercio presso cui è costituita la commissione;
- c) **un membro designato dal Prefetto** del capoluogo di regione o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano.

Non sono previsti emolumenti e rimborsi spese.

Le nuove procedure di composizione negoziata

L'esperto, accettato l'incarico, convoca senza indugio l'imprenditore per valutare l'esistenza di una concreta prospettiva di risanamento.

Se non ravvisa concrete prospettive di risanamento, all'esito della convocazione o in un momento successivo, l'esperto ne da' notizia all'imprenditore e al **Segretario generale della Camera di commercio**, che **dispone l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata**.

Entro tre giorni dalla comunicazione della convocazione, le parti possono presentare osservazioni sull'indipendenza dell'esperto al Segretario generale della Camera di commercio, il quale riferisce alla commissione perché, valutate le circostanze esposte e sentito l'esperto, se lo ritiene opportuno provveda alla sua sostituzione.

L'incarico dell'esperto per trovare una soluzione alla crisi aziendale ha una durata di **180 giorni** (prorogabili a determinate condizioni). Al termine dell'incarico l'esperto redige **una relazione finale** che inserisce nella piattaforma.

La conclusione delle trattative

Quando è individuata una soluzione per il superamento della situazione di crisi, le parti possono alternativamente:

- ✓ concludere un contratto, con uno o più creditori;
- ✓ concludere una convenzione di moratoria;
- ✓ concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto che produce gli effetti del piano attestato di risanamento, senza necessità dell'attestazione prevista dall'articolo 67, terzo comma, lettera d) della legge fallimentare.

L'imprenditore può all'esito delle trattative:

- ✓ domandare l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti;
- ✓ predisporre il piano attestato di risanamento;
- ✓ proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 18 (novità introdotta dal decreto legge n.118/2021);
- ✓ accedere alle altre procedure di regolazione della crisi.

Il compenso dell'esperto

Il compenso dell'esperto è determinato in percentuale sull'ammontare **dell'attivo dell'impresa debitrice ed** è ricalcolato sulla base di **ulteriori parametri** (numero creditori, vendita dell'azienda)

Il compenso complessivo non può essere, in ogni caso, inferiore a euro 4.000 e superiore a euro 400.000.

In deroga, il compenso è liquidato in euro 500 quando l'imprenditore non compare davanti all'esperto oppure quando è disposta l'archiviazione subito dopo il primo incontro.

In mancanza di accordo tra le parti, **il compenso è liquidato dalla commissione** che ha nominato l'esperto ed è a carico dell'imprenditore.

I gruppi di imprese

L'istanza di nomina dell'esperto è presentata al Segretario Generale della Camera di commercio dove è iscritta la società o l'ente, che esercita l'attività di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, l'impresa che presenta la maggiore esposizione debitoria, attraverso la Piattaforma telematica nazionale.

L'esperto assolve ai compiti di composizione della crisi in modo unitario per tutte le imprese che hanno presentato l'istanza, salvo che lo svolgimento congiunto non renda eccessivamente gravose le trattative. In tal caso può decidere che le trattative si svolgano per singole imprese.

Quando le imprese appartenenti ad un medesimo gruppo presentano più istanze e gli esperti nominati, sentiti i richiedenti e i creditori, propongono che la composizione negoziata si svolga in modo unitario oppure per più imprese appositamente individuate, **la composizione prosegue con l'esperto designato di comune accordo fra quelli nominati.** In difetto di designazione, la composizione prosegue con l'esperto nominato a seguito della prima istanza presentata.

Le imprese minori sotto soglia

L'istanza dell'impresa minore è presentata all'organismo di composizione della crisi (OCC) oppure, al Segretario generale della Camera di commercio, nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa (sempre attraverso la Piattaforma telematica nazionale).

Nel caso in cui l'impresa sotto soglia scelga la Camera di commercio, sarà il Segretario generale della Camera stessa a dover nominare l'esperto e non la commissione regionale.

Il Segretario Generale dovrà altresì provvedere alla liquidazione del compenso dell'esperto.